

89/76

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

9

LEGGE REGIONALE

NORME PER L'INQUADRAMENTO NEL RUOLO REGIONALE DEL PERSONALE TRASFERITO:
DALL'ENTE SOPPRESSO GIOVENTU' ITALIANA

1

1

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Legge regionale : "Norme per l'inquadramento nel ruolo regionale del personale trasferito dall'Ente soppresso Gioventù Italiana".

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge:

Art. 1

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nella legge 18 novembre 1975, n. 764, per la parte concernente il trasferimento alle Regioni del personale dell'Ente soppresso "Gioventù Italiana", con decorrenza giuridica ed economica dal 17 gennaio 1976, il personale trasferito alla Regione Puglia è inquadrato nel ruolo unico del personale dipendente.

La legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 è così modificata ed integrata:

- a) le dotazioni del ruolo organico di cui alla tabella A) sono incrementate di:
 - 1 unità del livello 7°
 - 11 unità del livello 5°
 - 6 unità del livello 4°
 - 5 unità del livello 3°
 - 23 unità del livello 2°
- b) al personale ex Gioventù Italiana di ruolo si estendono i benefici ex art. 68 del D.P.R. 30/6/1972, n. 748
- c) la tabella "C" allegata alla l.r. n. 18 del 25 marzo 1974 è integrata con la seguente colonna indicante le qualifiche di provenienza del personale di ruolo ex Gioventù Italiana, corrispondenti ai livelli retributivi e funzionali della amministrazione regionale:

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Livello retributivo e funzionale della Amministrazione Regionale	Carriere e qualifiche di provenienza del Personale di ruolo ex Gioventù Italiana
7°	Carriera direttiva: Capo servizio
6°	Carriera direttiva: Capo Ufficio-Segretario di 1^, 2^ e 3^ Classe.
5°	<p><u>Carriera di concetto:</u></p> <p>Ruolo ragioneria: Capo servizio-Ragioniere principale-Primo Ragioniere-Ragioniere-Ragioniere aggiunto-Vice Ragioniere.</p> <p>Ruolo tecnico: Primo geometra, Geometra, Geometra aggiunto-Vice Geometra.</p> <p>Ruolo direttori: Direttore di 1^, 2^ e 3^ cl.</p>
4°	<p><u>Carriera esecutiva</u></p> <p>Archivista capo-Primo Archivista-Archivista-Applicato-Alunno d'ordine.</p>
3°	<p><u>Carriera ausiliaria</u></p> <p>Ruolo autisti: Capo agente tecnico - Agente tecnico.</p> <p>Carriera ausiliaria: Commesso-Usciere capo Usciere-Inserviente</p>

Le qualifiche sono quelle riconosciute dopo la applicazione dell'art. 68 del D.P.R. n. 748 del 30/6/1972.

Art. 2

Al personale inquadrato sono estese le norme transitorie sulla progressione economica di carriera contenute nella legge n. 18 del 25/3/1974, ivi comprese quelle relative alla riduzione ad un anno del termine di due anni richiesto per il conseguimento del trattamento economico previsto dalla tabella B) ed alla rilevanza di tutte le prestazioni rese allo Stato ed alle altre Amministrazioni Pubbliche e delle anzianità convenzionali riconoscibili ai sensi di disposizioni legislative statali.

Art. 3

Al personale inquadrabile ai sensi della presente legge è corrisposto, salvo conguaglio in sede di attribuzione del trattamento economico derivante dall'inquadramento nel ruolo regionale, l'acconto di cui all'art. 98 della legge regionale 25/3/1974, n. 18.

Art. 4

Sono soppresse le direzioni e gli uffici provinciali della ex Gioventù Italiana.

La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente, è autorizzata a provvedere alla utilizzazione del personale inquadrato ai sensi e per gli effetti della presente legge, tenendo conto delle qualifiche di provenienza e della capacità professionale.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone**

**I CONSIGLIERI SEGRETARI
Fitto - Galatone**

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 16 dicembre 1976 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio Regionale.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone**

**I CONSIGLIERI SEGRETARI
Fitto - Galatone**